

CAMERA DEI DEPUTATI N. 225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGI, COLASANTO, ARMATO, SABATINI, ZANIBELLI

Presentata il 2 agosto 1958

Modifiche allo stato giuridico ed al trattamento economico dei salariati dello Stato pagati per tutti i giorni dell'anno

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato è distinto in salariati pagati per tutti i giorni dell'anno e salariati pagati per le sole giornate lavorative.

I salariati pagati tutti i giorni dell'anno sono effettivamente obbligati a prestare la loro opera senza soluzione di continuità, in quanto sono addetti a lavorazioni e servizi a ciclo continuo.

In seguito all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, articolo 1, è sorta una gravissima sperequazione di trattamento economico, poiché i salariati pagati per tutti i giorni dell'anno, i quali lavorano effettivamente e permanentemente per molte ore giornaliere oltre il normale orario di lavoro, non solo sono esclusi dai compensi per lavoro straordinario e dai cottimi, *ma percepiscono una paga giornaliera inferiore a quella dei salariati retribuiti per le sole giornate lavorative*, con riflessi sulla misura della tredicesima mensilità e sulla liquidazione della indennità di licenziamento.

La tabella unica delle retribuzioni allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19 stabilisce infatti le paghe annue in misura uniforme sia per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno, sia per

quelli retribuiti per le sole giornate lavorative; ma in virtù dell'articolo 1 del decreto medesimo, la paga giornaliera è raggugliata a un trecentosessantacinquesimo per i primi e a un trecentododicesimo per i secondi. Sicché, in palese contrasto anche con l'articolo 36 della Costituzione, per un lavoro uguale sotto l'aspetto qualitativo e di durata superiore, si ha una paga giornaliera inferiore.

S'imporrebbe quindi la necessità di ripristinare il sistema di retribuzione equamente stabilito dal regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e cioè di garantire agli operai previsti nell'articolo 8 del decreto medesimo una paga giornaliera per tutti i giorni dell'anno, corrispondente a un trecentododicesimo di quella annua. In altri termini, si tratterebbe di modificare l'articolo 1 del più volte citato decreto presidenziale n. 19 nel senso che anche per i salariati pagati per tutti i giorni dell'anno la paga giornaliera è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare. Ma ciò importerebbe di conseguenza la modifica della accennata tabella unica.

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno proporre la risoluzione della grave questione nei seguenti termini:

a) rendere applicabili ai salariati pagati per tutti i giorni dell'anno le disposizioni sulle paghe, sull'orario di lavoro e sul riposo setti-

manale e festivo in vigore per i salariati pagati per le sole giornate lavorative;

b) sancire il diritto ai compensi per lavoro straordinario stabiliti dalle norme vigenti per le ore di lavoro effettivamente prestate oltre i predetti limiti.

Ragioni evidenti di giustizia ed equità, che trovano indiscutibile fondamento nell'articolo 36 della Costituzione, esigono pertanto l'urgenza della discussione ed approvazione della presente proposta di legge, da oltre due anni invocata dalla categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abrogato l'articolo 8 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Al personale salariato di ruolo e non di ruolo di cui all'articolo 8 del citato decreto, si applicano le disposizioni sulle paghe, sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale e festivo in vigore per il personale salariato retribuito per le sole giornate lavorative.

ART. 2.

Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono soppresse le parole « pagato per le sole giornate lavorative ».

ART. 3.

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, tutto il personale salariato ha diritto ai compensi per lavoro straordinario stabiliti dalle vigenti disposizioni.

ART. 4.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1956.